

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE

DEL

SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE,
REPERIBILITÀ E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE
DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
ESTIVO DEI FABBRICATI DI ALCUNI COMUNI E DELLA
SEDE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA -
STAGIONI TERMICHE 2022/2023 - 2023/2024

Sommario

Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 3 – Servizi di manutenzione impianti	4
Art. 3.1 – Servizi operativi	5
Art. 3.1.1 – Gestione e Conduzione degli impianti termici	5
Art. 3.1.2 – Manutenzione Ordinaria degli Impianti	9
Art. 3.1.3 – Manutenzione straordinaria degli impianti	9
Art. 3.1.4 – Modalità di remunerazione dei Servizi Operativi	10
Art. 3.3 – Reportistica	10
Art. 4 – Gestione del contratto di fornitura	11
Art. 4.1 – Verbale di Consegna	11
Art. 4.2 – Regole relative all'esecuzione contrattuale	11
Art. 4.2.1 – Personale addetto alla manutenzione	12
Art. 4.2.2 – Sicurezza sul lavoro	13
Art. 4.2.3 – Tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti	13
Art. 4.3 – Fase di ultimazione dei servizi	14
Art. 4.3.1 – Verbale di riconsegna	14
Art. 5 – Durata dell'appalto	14
Art. 5.1 – Proroga	14
Art. 6 – Ammontare dell'appalto	14
Art. 6.1 – Ammontare servizi Operativi	14
Art. 6.2 – Revisione dei prezzi	15
Art. 7 – Fatturazione dei corrispettivi	15
Art. 8 – Estensione delle prestazioni dell'appalto	15
Art. 9 – Divieto di sospendere o di ritardare i servizi	16
Art. 10 – Cause di forza maggiore	16
Art. 11 – Riservatezza, privacy e riutilizzo dei dati pubblici	16
Art. 12 – Comunicazioni a Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl	17
Art. 13 – Comunicazioni da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl	17
Art. 14 – Oneri	18
Art. 14.1 – Oneri a carico di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl	18
Art. 14.1.1 – Coperture assicurative	18
Art. 14.1.2 – Garanzia definitiva	18
Art. 14.2 – Oneri a carico dell'Amministrazione	18
Art. 15 – Controversie e loro risoluzione – penali	18
Art. 15.1 – Deficienze dei servizi e dei lavori	18

Art. 15.2 – Danni, inadempienze.....	19
Art. 15.3 – Penali.....	19
Art. 16 – Oneri fiscali e vari.....	20
Art. 17 – Prescrizioni tecniche generali.....	20
Art. 18 – Obblighi ed oneri generali e speciali	20
Art. 18.1 – Obbligazioni specifiche di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl	21
Art. 21 – Clausola risolutiva espressa	21
Art. 20 – Recesso.....	22
Art. 21 – Competenza giudiziaria	22
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse	23

Art. 1 – Premessa

Il presente documento descrive le prescrizioni minime che Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl (di seguito SAE Srl) deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, consistenti nel servizio di terzo responsabile, conduzione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione termica, frigorifera e di acqua calda sanitaria installati negli immobili di proprietà dei Comuni e di Comunità Montana di Valle Sabbia.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione intende procedere tramite affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio.

L'obiettivo del servizio è quello di garantire la massima disponibilità ed efficienza degli impianti in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, e il rispetto di tutte le norme cogenti applicabili, garantendo il funzionamento senza interruzioni, la sicurezza e la piena efficienza degli impianti come sopra individuati, oltre che ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia.

Il servizio che sarà oggetto di appalto è la conduzione e manutenzione degli impianti di Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS).

Potranno essere oggetto del Servizio tutti gli impianti, e relative componenti, destinati alla climatizzazione, sia estiva che invernale, con o senza la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), alla produzione esclusiva di ACS e all'evacuazione e ventilazione di aeriformi.

La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione, oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, e delle relative modalità di esecuzione è contenuta al Art. 3.

Si precisa che per i Comuni di Lavenone e Treviso Bresciano non è compreso il Servizio di accensione e spegnimento degli impianti, che rimarrà a carico del Comune. Inoltre Comunità Montana di Valle Sabbia e i Comuni di Botticino, Gavardo e Roè Volciano hanno aderito al servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria, accensione e spegnimento del sistema di condizionamento, attività che verrà esternalizzata da SAE Srl affidandola a ditta in possesso di abilitazione aziendale per il trattamento di gas fluorati (F-Gas), ai sensi del Regolamento CE n. 303/2008 e smi.

Art. 3 – Servizi di manutenzione impianti

Per tutta la durata del Contratto, SAE Srl è responsabile della corretta gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall'Amministrazione, al fine di:

- Ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale e dalle disposizioni imposte dall'Amministrazione;
- Condurre gli impianti e le relative apparecchiature che l'Amministrazione affida a SAE Srl al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti dalle amministrazioni;
- Mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
- Assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;

- Garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall'Amministrazione.

I servizi di manutenzione riguardano tutti i componenti e sotto componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto di affidamento.

All'interno dei Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici di Condizionamento rientrano i seguenti sotto servizi:

- **Servizi Operativi:**
 - Servizio A: Conduzione e Manutenzione degli impianti di Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS);
 - Servizi di Gestione e Conduzione degli impianti termici;
 - Servizi di Manutenzione Ordinaria;
 - Servizi di Manutenzione Straordinaria.

Art. 3.1 – Servizi operativi

Art. 3.1.1 – Gestione e Conduzione degli impianti termici

Per gli impianti termici, così come definiti dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., SAE Srl dovrà provvedere alla gestione e conduzione degli impianti da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona tecnica.

In particolare, l'attività di gestione e conduzione consiste:

- Nella messa e tenuta in esercizio degli impianti oggetto dei Servizi attivati nonché nel mantenimento in efficienza degli stessi;
- Nel sovrintendere al normale funzionamento degli impianti tecnologici al fine di garantire i livelli prestazionali previsti;
- Nel provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle pulizie (comprese fuliggini e depositi) e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate con particolare attenzione alla possibile presenza di amianto da trattare secondo la cogente normativa.

Il mancato rispetto degli obiettivi, dei tempi, dei parametri, ecc., richiesti nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale comporterà l'applicazione delle penali stabilite dall'Art. 15.3.

SAE Srl è obbligata a mantenere in esercizio gli impianti attraverso la gestione e conduzione di tutte le centrali, sottocentrali, le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spina e di regolazione, nonché gli elementi terminali, ed effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'esercizio, la conduzione e la vigilanza degli impianti termici deve avvenire conformemente alla normativa (comunitaria, nazionale e regionale) tempo per tempo vigente e in particolare a quanto previsto da:

- Art. 3 e 4 del D.P.R. n. 412/1993;

- D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i.,
- D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 74/13 e s.m.i.;
- DM 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica);
- Normativa vigente in materia di impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi.

SAE Srl nell'esercizio degli impianti termici deve tendere al loro migliore rendimento nel pieno rispetto dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia, emanata ed emananda (es. limite di emissione stabiliti per i vari tipi di combustibili impiegati, ecc).

Le attività che SAE Srl deve eseguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile" così come di seguito disciplinato all'Art. 3.1.1.1;
- Ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Esecuzione delle attività di cui all'Allegato 3 – Schede attività manutenzione preventiva.
- Procedere all'affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento dell'impianto per la Climatizzazione Invernale e con l'indicazione del "Terzo Responsabile";
- Predisporre l'ottimale funzionamento e la miglior gestione degli impianti termici (sia destinati alla climatizzazione estiva che invernale), valutando, individuando e conseguentemente programmando tempi e modalità di funzionamento di ogni componente della stessa;
- Predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della Stagione di Riscaldamento o Raffrescamento;
- Predisporre lo spegnimento od arresto degli impianti;
- Provvedere alla pulizia stagionale dei locali delle Centrali Termiche;
- Ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria relativa agli impianti;
- Adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti dai pericoli di gelo;
- Assicurare le condizioni di confort in tutti gli edifici oggetto del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di uso razionale dell'energia, sicurezza dei luoghi di lavoro e salvaguardia dell'ambiente. Le specifiche modalità di riscaldamento di ciascun edificio (periodo, giorni, orari, ecc....) saranno concordate tra il personale dell'Amministrazione e quello di SAE Srl;
- Applicare tutte le manovre necessarie a garantire l'Anti Legionella per gli impianti di acqua calda sanitaria installati, da effettuarsi con le modalità e con le tempistiche previste dal "Manuale di prevenzione legionellosi" fornito dall'Amministrazione.

Nel caso l'Amministrazione non fornisca il "Manuale di prevenzione legionellosi" si prescrive di:

- Evitare la formazione di ristagni d'acqua;
- Effettuare la pulizia periodica degli impianti, la prevenzione e la rimozione dei sedimenti dai serbatoi d'acqua calda, bacini di raffreddamento e altre misure igieniche;
- Controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare l'intervento critico per la proliferazione dei batteri (25-55° C). La temperatura in uscita dai serbatoi di accumulo deve essere non inferiore a 60° C e, se l'impianto è dotato di ricircolo, la temperatura di ritorno non deve essere inferiore a 51° C;
- Utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la legionella;
- Provvedere ad un efficace programma di trattamento dell'acqua, capace di prevenire la corrosione e la formazione di film biologico, che potrebbe contenere anche legionelle;
- Programmare visite ispettive sull'impianto idrico al fine di: verificare possibili stagnazioni d'acqua, intersezioni tra sistemi d'acqua potabile e industriale, effettuare misurazioni delle temperature di accumulo e di mandata dell'acqua calda ad uso sanitario;
- Programmare visite ispettive sull'impianto di climatizzazione al fine di esaminare lo stato degli umidificatori, delle torri evaporative, l'ubicazione delle prese di aria esterna e lo stato delle canalizzazioni;
- In caso di rilevata presenza del batterio, elevare la temperatura dell'acqua a 70-80° C continuativamente per tre giorni e fare scorrere l'acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di 30 minuti, previo svuotamento dei serbatoi dell'acqua calda, loro pulizia e decontaminazione con cloro (100 mg/L per 12-14 ore). Alla fine della procedura si devono eseguire prelievi d'acqua e dei sedimenti in punti distali dell'impianto e procedere a un controllo batteriologico. In caso di risultato sfavorevole, la procedura deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una decontaminazione documentata. Dopo la decontaminazione il controllo microbiologico deve essere ripetuto periodicamente ogni tre mesi;
- Mantenere efficienti i separatori di gocce montati a valle delle sezioni di umidificazione.

Art. 3.1.1.1 – Terzo Responsabile

SAE Srl, alla data di presa in Consegna degli Impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al successivo Art. 4.1, assume la funzione di Terzo Responsabile così come definito dall'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.. Il ruolo di Terzo Responsabile potrà essere affidato da SAE Srl ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, SAE Srl provvederà ad esternalizzare la funzione di Terzo Responsabile ad un soggetto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28, impianti termici e di condizionamento.

Il Terzo Responsabile ha la responsabilità di esercire, condurre, controllare gli impianti termici e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione oppure secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza e garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

SAE Srl, nello svolgimento del ruolo di Terzo Responsabile, inoltre, deve:

- Informare la Regione o l'organismo eventualmente delegato della delega ricevuta quale terzo responsabile, nella tempistica definita dal D.P.R. 74/13, della eventuale revoca o rinuncia dell'incarico e della decadenza nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto;
- Accertare, al momento della presa in consegna degli Impianti Termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, la sussistenza o meno del "Libretto di impianto per la climatizzazione" (come previsto dal DPR 74/2013); in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte;
- Trascrivere sul Libretto di Impianto nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell'Impianto per la Climatizzazione, relativamente ai parametri di combustione, al consumo di combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;
- Gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti.

Garantire che il Libretto di Impianto sia conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l'Amministrazione fornendo costante informazione sull'andamento del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" da parte di SAE Srl obbliga la stessa ad espletare tutte le funzioni, le operazioni e le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

Si evidenzia inoltre che:

- Eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile;
- Come previsto dall'art. 34, comma 5, della legge 10/91 il Terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista dall'Art. 31 comma 3 della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI;
- Come previsto dal D.P.R. 74/13, art. 6 comma 1 "In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti".

Art. 3.1.2 – Manutenzione Ordinaria degli Impianti

Per tutta la durata del contratto il SAE Srl è tenuta ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del servizio.

La Manutenzione Ordinaria consiste nell'esecuzione di tutte le attività per assicurare il corretto livello di funzionamento degli impianti nel periodo, orari e modi stabiliti dall'Amministrazione, coerentemente alla loro destinazione d'uso e nel rispetto delle normative vigenti.

Il Servizio sarà svolto attraverso le seguenti attività principali:

- Avvio e messa a riposo degli impianti;
- Pronto intervento per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto;
- Pulizia annuale dei generatori/bruciatori;
- Smaltimento della cenere prodotta dai generatori a pellet;
- Prove di combustione previste per legge;
- Manutenzione e pulizia periodica di tutte le apparecchiature e locali costituenti gli impianti di produzione termica;
- Pulizia annuale delle canne fumarie solo per i generatori a combustibile solido o liquido;
- Operazioni di scarico e carico dell'impianto di distribuzione;
- Sfiato dell'aria dall'impianto e dai radiatori;
- Conduzione con gestione manuale dell'impostazione e variazione degli orari (se non è presente un impianto di telegestione). Nel caso le richiesta di accensione superino le 5 annue/edificio verrà applicato un costo aggiuntivo di Euro 50,00 ad accensione/spegnimento che verranno contabilizzate a consuntivo;
- Conduzione con gestione telematica dell'impostazione e variazione degli orari e con telecontrollo di funzionalità (se è presente un impianto di telegestione);
- Pulizia e sanificazione fan coil con le frequenze richieste dall'Amministrazione. Sono comprese nel canone le pulizie per un numero massimo n. 20 fan coil/edificio annue. Per le pulizie in più verrà applicato un costo di 10 Euro/fan coil.
- Esecuzione delle attività di cui all'Allegato 3 – Schede attività manutenzione preventiva.

Art. 3.1.3 – Manutenzione straordinaria degli impianti

Gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, saranno effettuati da SAE Srl previa presentazione all'Amministrazione di un preventivo dettagliato, inclusivo della manodopera necessaria.

Detti interventi dovranno essere specificatamente autorizzati dall'Amministrazione anche al fine di stanziare la spesa necessaria per farvi fronte.

In caso di manutenzione straordinaria su chiamata saranno applicati i seguenti costi di manodopera:

- 35,00 €/h oltre Iva per interventi effettuati tra le 8:00 e le 20:00 dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi;
- 40,00 €/h oltre Iva per interventi effettuati tra le 20:00 e le 8:00 del giorno dopo dal lunedì al sabato;
- 40,00 €/h oltre Iva per interventi effettuati tra le 0:00 e le 24:00 dei giorni festivi.

Art. 3.1.4 – Modalità di remunerazione dei Servizi Operativi

Art. 3.1.4.1 – Remunerazione attività a canone

I Servizi Operativi di manutenzione vengono remunerati, relativamente alle attività di seguito specificate, attraverso un canone, determinato su base mensile e corrisposto secondo le modalità e le tempistiche definite all'Art 7.

Le attività e i servizi compresi nel canone sono:

1. Gestione e Conduzione degli Impianti (rif. Art. 3.1.1);
2. Attività di Manutenzione Ordinaria degli Impianti (rif. Art. 3.1.2).

Art. 3.1.4.2 – Remunerazione attività extra canone

Le attività non ricomprese all'interno del canone, definito al precedente Art 3.1.4.1 saranno remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo Extra canone.

Le attività remunerate attraverso il corrispettivo extra canone sono quelle inerenti la manutenzione straordinaria degli impianti (rif. Art. 3.1.3).

Per il calcolo degli importi Extra canone deve farsi riferimento ai costi orari della manodopera indicati all'articolo 3.1.3.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli relativi ai listini vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte di SAE Srl.

Art. 3.2.2.1 – Gestione delle chiamate

Per le richieste di pronto intervento per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto l'Amministrazione dovrà inviare richiesta scritta ad un indirizzo mail fornito da SAE Srl che interverrà da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 entro tre ore dalla segnalazione; al di fuori di tali periodi (reperibilità) entro quattro ore dalla segnalazione.

Per le richieste di accensioni extra dovrà essere inviata comunicazione scritta ad un indirizzo mail fornito da SAE Srl, almeno tre giorni lavorativi prima dell'accensione, allegando l'apposito modulo per la richiesta.

Art. 3.3 – Reportistica

Al termine di ogni intervento di manutenzione SAE Srl deve redigere e consegnare all'Amministrazione la "Scheda Consuntivo Intervento". In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni:

- Riferimento richiesta di intervento;
- Immobile oggetto di intervento;
- Descrizione dell'intervento;
- Data e ora inizio e fine intervento;
- Operatore che ha eseguito l'intervento;

- Eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

Art. 4 – Gestione del contratto di fornitura

Art. 4.1 – Verbale di Consegna

Ai fini dell'avvio dell'esecuzione dei contratti di appalto l'Amministrazione redigerà in contraddittorio con SAE Srl il Verbale di Consegna.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale SAE Srl prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti per l'intera durata del Contratto.

SAE Srl, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, sarà costituito custode dei suddetti beni all'uopo indicati nel Verbale stesso e assumerà l'obbligo formale di prendersene cura e di mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

Art. 4.2 – Regole relative all'esecuzione contrattuale

Ferma l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale e nella documentazione di affidamento predisposta dall'Amministrazione SAE Srl è obbligata, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Inoltre, SAE Srl:

- È responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni eventualmente rese nell'ambito del subappalto;
- Dovrà stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi (rif. Art. 14.1.1);
- Non deve arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali e degli impianti dell'Amministrazione nell'esecuzione dei servizi;
- Deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi;
- Deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di intervento;
- Deve fornire all'Amministrazione tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- Deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i relativi tempi e minimizzando l'attesa per il primo intervento in caso di guasto;
- Deve provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali;
- Deve applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi

paritetici prevista dalla contrattazione collettiva;

- Deve corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di Brescia e dalle altre norme da essi richiamate.

SAE Srl è inoltre tenuta a:

- Liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei Servizi oggetto di affidamento;
- Attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi affidati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati.

L'onere di SAE Srl è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L'Amministrazione gode della più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

Art. 4.2.1 – Personale addetto alla manutenzione

SAE Srl dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, e richieste dall'Amministrazione in sede di affidamento, e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie.

SAE Srl si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione sia di natura professionale che inerenti i comportamenti da adottare in relazione al contesto in cui l'attività viene svolta.

Il personale operativo dovrà:

- Eseguire le prestazioni di propria competenza;
- Rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
- Indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome e cognome del personale;
- Indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma;
- Adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.

Il personale di SAE Srl ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei Servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all'organizzazione delle attività svolte dall'Amministrazione.

Art. 4.2.2 – Sicurezza sul lavoro

Art. 4.2.2.1 – Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale

SAE Srl, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà:

- Provvedere affinché il personale dedicato all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- Dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 4.2.3 – Tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti

SAE Srl dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale nella piena osservanza di tutte le leggi e i regolamenti, anche locali, vigenti in materia di tutela ambientale e inerenti a:

- Gestione degli impianti termici;
- Emissioni in atmosfera;
- Risparmio energetico;
- Gestione sostanze Ozono lesive (ODS) e ad effetto serra (F-Gas);
- Prevenzione Incendi;
- Gestione dei rifiuti.

In merito alla gestione dei rifiuti SAE Srl assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese:

- Adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti;
- Trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti, di proprietà di SAE Srl, provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione agli impianti autorizzati al trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente;
- Rendere disponibili, su richiesta dell'Amministrazione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.

Art. 4.3 – Fase di ultimazione dei servizi

Art. 4.3.1 – Verbale di riconsegna

Al termine del rapporto contrattuale, SAE Srl è tenuta a riconsegnare all'Amministrazione gli impianti interessati e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso, facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione.

La riconsegna degli impianti all'Amministrazione dovrà avvenire entro il giorno di scadenza del Contratto, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna degli impianti e la scadenza del Contratto, SAE Srl è comunque tenuta ad eseguire tutti gli interventi programmati. Entro i termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, SAE Srl dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già in atti dell'Amministrazione stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa.

Di tutto verrà redatto un Verbale, sottoscritto da SAE Srl e dall'Amministrazione. All'interno del Verbale dovrà essere riportata in maniera distinta la data di riconsegna e quella di termine del servizio.

SAE Srl, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o ad un terzo delegato fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

Art. 5 – Durata dell'appalto

La durata dell'affidamento corrisponde al periodo 01.08.2022 – 31.07.2024 e decorre dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna del servizio sotto riserva di legge.

La consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5.1 - Proroga

È prevista la possibilità di prorogare il contratto di ulteriori n. 2 anni nel caso i vari Comuni aderiscano alla nuova Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi Comunali.

In tal caso SAE Srl è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche.

Art. 6 – Ammontare dell'appalto

Art. 6.1 – Ammontare servizi Operativi

L'importo del presente appalto per la parte dei Servizi Operativi, di cui agli Artt. 3.1.1 – 3.1.2 ammonta ad Euro -----
--- (Iva 22% esclusa) così suddivisi:

- Importo affidamento: **Euro -----;**
- Oneri della Sicurezza: **Euro -----;**
- Rimborso spese per pagamento contributo regionale (bollini) e contributo provinciale non soggetto a

ribasso: Euro -----.

L'iva non si applica al rimborso spese per pagamento contributo regionale (bollini) e contributo provinciale ai sensi dell'Art. 15 comma 3 del DPR 633/72.

L'importo complessivo è calcolato applicando i canoni unitari riportati nell'“Allegato 1” denominato “Costi Unitari” a ciascuna centrale termica ed è dettagliato nella tabella “Allegato 2”.

Art. 6.2 – Revisione dei prezzi

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno dalla data di avvio del servizio.

E' previsto l'adeguamento dei prezzi contrattuali a partire dal secondo anno contrattuale sulla base dell'indice ISTAT pubblicato sulla G.U.R.I. secondo la variazione dell'indice dei prezzi di consumo “Famiglie Operai Impiegati” (FOI) riferito al periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente.

La richiesta di revisione avanzata da SAE Srl dovrà essere approvata dall'Amministrazione, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti.

La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 7 – Fatturazione dei corrispettivi

La fatturazione dei corrispettivi, così come individuati dall'Art. 6 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, verrà emessa da SAE Srl in **6 soluzioni** così previste:

Data	Importo Totale	Imponibile	Iva 22%	Rimborso Bollini
Dicembre 2022	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----
Marzo 2023	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----
Giugno 2023	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----
Dicembre 2023	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----
Marzo 2024	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----
Giugno 2024	Euro -----	Euro -----	Euro -----	Euro -----

L'importo delle spese per il pagamento contributo regionale (bollini) e contributo provinciale dovrà essere riportato nelle fatture e non dovrà essere soggetto ad applicazione dell'Iva ai sensi dell'Art. 15 comma 3 del DPR 633/72.

Art. 8 – Estensione delle prestazioni dell'appalto

Nel corso del periodo contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere, tramite comunicazione scritta, l'aggiunta di nuovi Impianti Termici non previsti in fase di affidamento. Gli stessi dovranno essere aggiunti al servizio e lo stesso sarà attivato alle medesime condizioni tecnico-economiche derivanti dal presente affidamento.

Inoltre nel caso in cui alcune delle centrali termiche dovessero essere interessate da interventi di riqualificazione energetica, che comportino la necessità di interruzione dei servizi oggetto del presente appalto, o dovessero venire dismesse le stesse potranno essere escluse dal contratto per il periodo residuo e i relativi costi di gestione saranno decurtati dall'importo contrattuale (calcolando l'importo della detrazione proporzionalmente al numero di mesi di servizio non prestato rispetto al totale: "importo detrazione = importo servizio per Centrale termica/24 mesi * n. mesi servizio non prestati).

Art. 9 – Divieto di sospendere o di ritardare i servizi

SAE Srl non può sospendere o ritardare i Servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale di SAE Srl costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico di SAE Srl tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 10 – Cause di forza maggiore

Si considerano cause di forza maggiore quegli eventi effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali SAE Srl non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che SAE Srl ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere resi noti all'Amministrazione entro **cinque giorni** dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

Art. 11 – Riservatezza, privacy e riutilizzo dei dati pubblici

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.

SAE Srl da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;
- Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi degli impianti.

Analogamente l'Amministrazione si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti di SAE Srl.

SAE Srl ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

SAE Srl è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 12 – Comunicazioni a Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl

Le comunicazioni ufficiali a SAE Srl avverranno per iscritto tramite posta elettronica certificata. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono o e-mail. Eventuali osservazioni che SAE Srl intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto all'Amministrazione entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Amministrazione comunicherà a SAE Srl, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Art. 13 – Comunicazioni da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl

SAE Srl deve indirizzare ogni sua comunicazione all'Amministrazione, esclusivamente per scritto preferibilmente tramite posta elettronica certificata.

SAE Srl è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano in possesso o di competenza dell'Amministrazione, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Servizio. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato all'Amministrazione nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. A SAE Srl potrà essere richiesta copia del registro degli interventi e della reperibilità.

Art. 14 – Oneri

Art. 14.1 – Oneri a carico di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl

È da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa di SAE Srl, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere o prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Tecnico Prestazionale e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare il servizio compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 14.1.1 – Coperture assicurative

Il fornitore dovrà presentare una polizza di assicurazione per responsabilità civile che copra, per tutta la durata del contratto, i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00.

Art. 14.1.2 – Garanzia definitiva

Non è prevista alcuna garanzia definitiva essendo il servizio gestito da SAE Srl, società pubblica il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Art. 14.2 – Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per:

- L'approvvigionamento di acqua, gas e gasolio;
- La fornitura di energia elettrica;
- L'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione si impegna a concordare preventivamente con SAE Srl gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli impianti che intende realizzare direttamente senza il concorso con SAE Srl (anche tramite imprese terze), sia al fine di consentire a SAE Srl di verificare la corretta progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria sia per mantenere aggiornata la documentazione tecnica e normativa a corredo dell'impianto oggetto di manutenzione ordinaria.

Art. 15 – Controversie e loro risoluzione – penali

Art. 15.1 – Deficienze dei servizi e dei lavori

Qualora l'Amministrazione accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi o Lavori eseguiti da SAE Srl, oppure rilevassero inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere a SAE Srl di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio.

SAE Srl non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art. 15.2 – Danni, inadempienze

I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico di SAE Srl. Eventuali danni economici per l'Amministrazione derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti saranno anch'essi a totale carico di SAE Srl.

Art. 15.3 – Penali

SAE Srl dovrà asservire ogni richiesta da parte dell'Amministrazione, in quelli che sono i compiti previsti: programmazione orari, accortezze gestionali, manutenzioni e riparazioni di guasti di tipo ordinario, compilazione dei documenti, libretti e/o verbali relativi al servizio.

Per il Servizio ove il ritardo o l'inadempienza non sia imputabile a cause di forza maggiore, SAE Srl è tenuta a corrispondere all'Amministrazione le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- In caso di rilevazione di effettuazione di una prestazione in modo non conforme al presente Capitolato Tecnico Prestazionale, è dovuta una penale in ragione di 50,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata;
- In caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale è dovuta una penale pari a 100,00 euro per ogni inadempienza accertata;
- In caso di mancato utilizzo da parte del personale di SAE Srl della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 20,00 euro per ogni inadempienza accertata.

Costituiscono ulteriori ipotesi di applicazione delle penali il:

- Mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Mancato rispetto dei termini per la consegna della documentazione prevista dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Al ricorrere di tali ipotesi, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, SAE Srl, per ogni giorno di ritardo, è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per i ritardi legati a interventi di somma urgenza si applica una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni ora di ritardo.

- Mancata esecuzione di ogni singola attività/adempimento prevista/o nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale. Al ricorrere di tali ipotesi, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, SAE Srl, per ogni singola attività non effettuata, è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 2‰ (due per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati a SAE Srl dall'Amministrazione per iscritto tramite posta elettronica certificata. SAE Srl dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate a SAE Srl le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso SAE Srl dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato.

L'importo delle penalità dovrà essere detratto in sede di fatturazione oppure con emissione di nota di credito.

Art. 16 – Oneri fiscali e vari

Le spese di segreteria, quelle di registrazione e quelle per bolli nonché le imposte e le tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del suddetto contratto, sono poste interamente a carico dell'appaltatore.

Art. 17 – Prescrizioni tecniche generali

La sottoscrizione del contratto, da parte di SAE Srl, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dello stato degli impianti, delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle Norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato Tecnico Prestazionale per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 18 – Obblighi ed oneri generali e speciali

- Opere accessorie e provvisori

Debbono intendersi per opere provvisori comprese nell'appalto, tutte le opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione di quanto previsto nell'oggetto del presente appalto, come ad esempio: fori passanti nei muri e nei pavimenti, fissaggio di grappe, sostegni e simili, ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere murarie e di specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti ad impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte, ecc. e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice.

- Servitù, permessi danni a terzi

Sono a carico dell'Amministrazione, le servitù e i permessi, compresi quelli per occupazione di suolo pubblico, mentre restano a carico della ditta appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione dei lavori.

- Domicilio della ditta appaltatrice

SAE Srl ha l'obbligo di comunicare durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del proprio domicilio legale.

- Regolarità contributiva

L'amministrazione prima di ogni liquidazione verificherà la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assistenziali.

Art. 18.1 – Obbligazioni specifiche di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl

SAE Srl si impegna a:

- Fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- Assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

SAE Srl si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'Amministrazione.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che ci si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a SAE Srl per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- Condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico di SAE Srl, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- Difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- Violazione del divieto di interruzione del servizio;
- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Mancata Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 15 (quindici) giorni, rispetto a quanto indicato nel

Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, SAE Srl si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'Amministrazione.

Art. 20 – Recesso

L'amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare a SAE Srl contraente, nei casi di:

- Giusta causa;
- Reiterati inadempimenti di SAE Srl, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Qualora sia stato depositato contro SAE Srl un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di SAE Srl.

Dalla data di efficacia del recesso, SAE Srl dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, SAE Srl ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi a SAE Srl per iscritto, purché tenga indenne SAE Srl delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Grava su SAE Srl, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione del Servizio, costituito dalla differenza tra il prezzo pattuito dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione del Servizio.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, SAE Srl sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 21 – Competenza giudiziaria

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del D.lgs. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 C.P.C., la competenza è attribuita al Foro di Brescia.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., SAE Srl si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a SAE Srl, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.

SAE Srl, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

SAE Srl, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.

SAE Srl sarà tenuta a comunicare all'Amministrazione, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.

SAE Srl è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Allegati

Gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico sono:

- Allegato 1 – Costi Unitari;
- Allegato 2 – Calcolo importi;
- Allegato 3 – Schede attività manutenzione preventiva.